

## PRINCIPALI NOVITA' FISCALI PER I PROFESSIONISTI

La presente circolare intende analizzare le principali novità fiscali contenute nella “manovra Prodi” che interessano i professionisti.

Per qualsiasi informazione o chiarimento in merito lo studio è a Vostra disposizione.

### **OBBLIGO DI CONTO CORRENTE “PROFESSIONALE”**

A partire dal 4.7.2006, i professionisti, le società e le associazioni professionali devono tenere uno o più conti correnti bancari o postali, cui far confluire:

- gli incassi per l'attività professionale;
- i prelevamenti per il pagamento delle spese professionali.

Il conto corrente (o i conti correnti) non necessariamente deve essere dedicato esclusivamente all'attività professionale, ma può essere utilizzato anche per operazioni non afferenti l'esercizio dell'arte o della professione.

Il nuovo obbligo deve ritenersi sempre operante, sia nel caso in cui il professionista si trovi in regime di contabilità ordinaria, ovvero abbia optato per il regime di contabilità semplificata, ovvero fruisca dei regimi fiscali agevolati per le nuove iniziative produttive (art. 13 L. 388/2000) o per le attività marginali.

Residuo alcuni dubbi sulla necessità o meno per il professionista titolare di un conto corrente “cointestato” (ad esempio con il coniuge) di aprirne comunque un secondo non “cointestato”. In dottrina è stato rilevato che non dovrebbe sussistere un obbligo in tal senso, anche se appare opportuno non gestire in via promiscua con alcun cointestatario rapporti di conto, se non altro per i problemi relativi all'esigenza di giustificare movimentazioni estranee al contribuente stesso. Peraltro a diverse conclusioni sembrerebbe indurre il tenore letterale della norma, che nell'imporre la tenuta di uno o più conti correnti fa riferimento ai soli professionisti, senza nominare eventuali cointestatari.

### **DIVIETO DI UTILIZZO DEL CONTANTE**

I compensi relativi all'attività professionale eccedenti determinate soglie devono essere riscossi esclusivamente mediante i c.d. strumenti finanziari tracciabili, vale a dire:

- assegni non trasferibili;
- bonifici o altra modalità di pagamento bancario o postale;
- sistemi di pagamento elettronico.

### **Soglie al di sopra delle quali scatta il divieto di utilizzo del contante**

L'obbligo di incasso tramite i richiamati strumenti finanziari tracciabili non scatta per compensi di importo inferiore a:

- 1.000,00 euro, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione (12.08.2006) al 30.6.2007;
- 500,00 euro, dall'1.7.2007 al 30.6.2008;
- 100,00 euro, dall'1.7.2008.

Il professionista deve comunque far affluire ai suddetti conti correnti anche i compensi unitari inferiori alle predette soglie, incassati tramite contanti.

Si precisa inoltre che non è possibile pagare in contanti le spese professionali utilizzando direttamente le disponibilità di cassa generatesi per il tramite degli onorari riscossi sempre in contanti, senza che queste siano preventivamente transitate sul conto corrente. In altre parole, qualora le spese professionali siano saldate in contanti, è necessario che le somme necessarie siano prelevate dal conto corrente, non essendo possibile utilizzare direttamente il denaro presente in cassa non ancora affluito sul conto stesso.

### **ACCERTAMENTI BANCARI**

Le banche, la società Poste italiane S.p.a., gli intermediari finanziari, le imprese di investimento, gli organismi di investimento collettivo del risparmio, le società di gestione del risparmio, nonché ogni altro operatore finanziario sono tenuti a rilevare e a comunicare all'anagrafe tributaria tutti i rapporti da loro intrattenuti con la clientela che effettui, per conto proprio o per conto o a nome di terzi, qualsiasi operazione di natura finanziaria, ad esclusione di quelle effettuate tramite bollettino di conto corrente postale per un importo inferiore a 1.500,00 euro.

A fronte di tale adempimento, l'Amministrazione finanziaria potrà richiedere le seguenti informazioni relative ai clienti:

- dati anagrafici;
- codici fiscali;
- quantità di rapporti attualmente intrattenuti (ovvero anche cessati, ma intrattenuti nel corso degli ultimi due anni).

Non sarà possibile, tuttavia, una richiesta avente ad oggetto le coordinate dei rapporti bancari (estremi di identificazione dei conti correnti), nonché la loro consistenza (importi e valori contenuti nel conto). Questi dati, quindi, non entreranno nell'anagrafe tributaria, ma potranno essere acquisiti soltanto quando, con riferimento ad un contribuente sottoposto a controllo, ne venga disposta l'acquisizione dal competente organo, quale il Direttore regionale delle Entrate o il Comandante regionale della Guardia di Finanza.

## ACCERTAMENTO SULLA BASE DEGLI STUDI DI SETTORE

Il DL 223/2006 modifica le regole in materia di accertamento sulla base degli studi di settore applicabili ai professionisti.

I contribuenti non congrui potranno essere assoggettati ad accertamento sulla base degli studi di settore in relazione al singolo periodo d'imposta, indipendentemente dal regime di contabilità adottato (ordinario "naturale" o per opzione ovvero semplificato).

In precedenza, i professionisti potevano essere accertati sulla base degli studi di settore:

- a seguito di accesso, ispezione o verifica, in caso di dichiarazione di inattendibilità della contabilità;
- in caso di scostamento tra compensi dichiarati e compensi determinati sulla base degli studi di settore in almeno due periodi su tre consecutivi considerati, compreso quello da accertare.

Le nuove modalità di accertamento si applicano già a partire dal 2005.

Il DL 223/2006 consente di procedere all'adeguamento dei compensi in sede di UNICO 2006.

La disposizione non ha subito modifiche nell'iter di conversione in legge del provvedimento.

## DETERMINAZIONE DEL REDDITO DI LAVORO AUTONOMO

### **Plusvalenze e minusvalenze**

Concorrono a formare il reddito del professionista le plusvalenze e le minusvalenze dei beni strumentali, esclusi gli immobili e gli oggetti d'arte, di antiquariato o da collezione, se:

sono realizzate mediante cessione a titolo oneroso;

sono realizzate mediante risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento di beni;

i beni sono destinati al consumo personale o familiare del professionista.

La plusvalenza o la minusvalenza risulta dalla differenza (positiva o negativa):

tra il corrispettivo o l'indennità percepita e il costo non ammortizzato;

ovvero, in assenza di corrispettivo, tra il valore normale del bene e il costo non ammortizzato.

### **Cessione di clientela**

I corrispettivi percepiti per la cessione della clientela o di elementi immateriali comunque riferibili all'attività professionale (es. marchio) concorrono a formare il reddito del professionista.

Se i compensi sono percepiti in un'unica soluzione, i corrispettivi possono essere assoggettati a tassazione separata.

### **Rimborsi spese**

Le spese relative a prestazioni alberghiere o somministrazione di alimenti e bevande sono integralmente deducibili (senza limite del 2%) se:

- sostenute dal committente per conto del professionista;

- riaddebitate dal professionista in fattura.

### **Adempimenti a carico del committente**

Alla luce della nuova disciplina, il committente:

- riceve da colui che presta il servizio alberghiero o di ristorazione il documento fiscale a lui intestato con l'esplicito riferimento al professionista che ha usufruito del servizio;
- comunica al professionista l'ammontare della spesa effettivamente sostenuta;
- invia allo stesso professionista copia della relativa documentazione fiscale.

In questo momento, l'onere non è ancora deducibile per l'impresa committente, ma lo sarà nel momento in cui questa, ricevuta la parcella dal professionista, imputa a costo la prestazione, comprensiva dei rimborsi spese.

### **Adempimenti a carico del professionista**

Il professionista emette la parcella comprensiva dei compensi e delle spese pagate dal committente e considera il costo integralmente deducibile.

### **NOVITÀ IN MATERIA DI AUTOMEZZI**

Il DL 223/2006 prevede una limitazione al regime di deducibilità dei costi e di detraibilità dell'IVA in relazione a taluni autocarri (vedi autoveicoli tipo SUV, immatricolati come autocarri).

L'Agenzia delle entrate dovrà individuare i veicoli che, a prescindere dalla categoria di omologazione, saranno assoggettati al regime di deducibilità e detraibilità limitato attualmente previsto per la generalità delle autovetture utilizzate per l'esercizio della professione.

La norma non individua una decorrenza specifica, ma è verosimile che tale elencazione avrà effetto già a partire dal 2006.

### **ATTRIBUZIONE DELLA QUALIFICA DI SOSTITUTO D'IMPOSTA AI CURATORI FALLIMENTARI E AI COMMISSARI LIQUIDATORI**

Il DL 223/2006 estende a livello normativo la qualifica di "sostituto d'imposta" anche ai: curatori fallimentari;

- commissari liquidatori, in caso di liquidazione coatta amministrativa.
- Pertanto, non vi sono più dubbi sul fatto che i curatori fallimentari e i commissari liquidatori debbano:
- operare e versare le ritenute;
- rilasciare la certificazione ai sostituiti (es. modelli CUD);
- presentare il modello 770.

Infatti, l'Amministrazione finanziaria ha sempre sostenuto che i curatori fallimentari e i commissari liquidatori erano sostituiti d'imposta, mentre di diverso avviso è stata la prevalente giurisprudenza.

#### **TARIFFE, PUBBLICITA' E SOCIETA' MULTIDISCIPLINARI IN AMBITO PROFESSIONALE**

L'art. 2, co. 1 del DL 223/2006 dispone l'abrogazione delle disposizioni legislative e regolamentari che prevedono:

- l'obbligatorietà delle tariffe fisse o minime ovvero il divieto di pattuire compensi parametrati al raggiungimento degli obiettivi pattuiti (c.d. patto di quota lite) in ambito professionale;
- il divieto, anche parziale, di svolgere pubblicità informativa circa i titoli e le specializzazioni professionali, le caratteristiche del servizio offerto, nonché il prezzo e i costi complessivi delle prestazioni secondo criteri di trasparenza e veridicità del messaggio il cui rispetto è verificato dall'Ordine;
- il divieto di fornire all'utenza servizi professionali di tipo interdisciplinare da parte di società di persone o associazioni fra professionisti, fermo restando che l'oggetto sociale relativo all'attività libero professionale deve essere esclusivo, che il medesimo professionista non può partecipare a più di una società e che la specifica prestazione deve essere resa da uno o più professionisti previamente indicati, sotto la propria personale responsabilità.

#### **MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI (UNICO, 770, ICI E CUD) E DI VERSAMENTO**

Vengono modificati i termini e le modalità di effettuazione degli adempimenti fiscali.

In particolare, le novità riguardano:

- la consegna ai contribuenti delle certificazioni del sostituto d'imposta (es. modelli CUD per lavoro dipendente ed assimilato), che viene anticipata al 28 febbraio dell'anno successivo, a partire dalle certificazioni da rilasciare nel 2008, relative al periodo d'imposta 2007;
- la presentazione e la trasmissione telematica dei modelli 730 che dovrà avvenire entro il 31 maggio per la presentazione ad un professionista abilitato in luogo del 15 giugno, a partire dai modelli 730/2007 periodo di imposta 2006;
- la presentazione e la trasmissione telematica dei modelli UNICO che viene anticipata dal 31 ottobre al 31 luglio per la trasmissione telematica diretta o tramite intermediari abilitati, a partire dai modelli UNICO/2007 periodo di imposta 2006;

- la presentazione dei modelli 770 che viene anticipata dal 30 settembre al 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, a partire dai modelli 770/2008 periodo di imposta 2007.

L'anticipazione dei termini di presentazione dei modelli UNICO ha effetto, tra l'altro, in relazione al termine di effettuazione del ravvedimento operoso relativo all'effettuazione dei versamenti delle imposte. Infatti, la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, può avvenire entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione. Perciò, l'anticipazione del termine di presentazione del modello UNICO/2007 comporta anche una riduzione del termine – dal 31 ottobre 2007 al 31 luglio 2007 – per regolarizzare il modello UNICO/2006.

Vengono inoltre anticipati i termini per effettuare i seguenti versamenti di tributi e contributi derivanti dai modelli UNICO dal giorno 20 al giorno 16 del mese di giugno (ovvero al giorno 16 del mese di luglio con la maggiorazione dello 0,4% a titolo di interesse corrispettivo):

- saldo e prima rata acconto IRPEF;
- saldo e prima rata acconto IRAP;
- saldo delle addizionali IRPEF;
- saldo e acconto dei contributi previdenziali INPS per artigiani e commercianti;
- saldo e acconto dei contributi previdenziali Gestione separata INPS per professionisti.

Restano invariati i termini per i versamenti oggetto di rateizzazione in relazione alle rate successive alla prima, ovvero il giorno 16 del mese per i contribuenti titolari di partita IVA ed ultimo giorno del mese per i contribuenti non titolari di partita IVA, nonché il termine del 30 novembre per il versamento della seconda rata di acconto o dell'acconto in un'unica soluzione.

Le modifiche ai termini di versamento decorrono dal 01.05.2007.

#### **OBBLIGHI IVA DEI CONTRIBUENTI: ELENCHI CLIENTI E FORNITORI**

Viene imposto ai soggetti passivi l'obbligo di trasmettere all'Agenzia delle Entrate, esclusivamente per via telematica, l'elenco:

- dei soggetti nei cui confronti sono state emesse fatture (clienti);
- dei soggetti, titolari di partita IVA, da cui sono stati effettuati acquisti rilevanti ai fini IVA (fornitori).

Per il periodo di imposta 2006, l'elenco dei clienti comprenderà solo i titolari di partita IVA, restando quindi esclusi i "privati consumatori" e gli enti non commerciali.

Dal periodo di imposta 2007, invece, gli elenchi comprenderanno tutte le fatture emesse, a prescindere dalla qualifica soggettiva del cessionario/committente (soggetto IVA o privato), ferma

restando l'esclusione delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi certificate mediante scontrino o ricevute fiscali.

Sono previste sanzioni nell'ipotesi di omessa, incompleta o inesatta presentazione degli elenchi dei clienti e dei fornitori (sanzione amministrativa in misura fissa da 258 a 2.065 euro). Alle violazioni in oggetto si applica l'istituto del ravvedimento operoso.

#### **MODELLO F24: OBBLIGO DI VERSAMENTO IN VIA TELEMATICA A PARTIRE DALL'1.10.2006**

Dall'1.10.2006, tutti i contribuenti titolari di partita IVA sono tenuti ad effettuare i versamenti di imposte, contributi INPS e dei premi INAIL a mezzo del modello F24 esclusivamente attraverso modalità telematiche, direttamente o tramite intermediari abilitati al servizio.

Il versamento e la trasmissione dei modelli F24 potranno quindi avvenire utilizzando alternativamente una delle seguenti procedure telematiche:

1. il servizio telematico "Entratel", gestito dall'Agenzia delle Entrate, per i versamenti attraverso gli intermediari abilitati che hanno sottoscritto la convenzione per il c.d. "F24 cumulativo" (il nostro studio è un soggetto abilitato);
2. il servizio telematico dell'Agenzia delle Entrate "Fisconline", previa abilitazione, per i versamenti diretti dei contribuenti con il c.d. "F24 on line";
3. il servizio di home banking fornito dalle banche a mezzo del circuito Cbi del sistema bancario.

L'utilizzo delle procedure dell'Agenzia delle Entrate comporta perciò l'obbligo per tutti i soggetti titolari di partita IVA di possedere un conto corrente bancario apposito dedicato alla propria attività professionale o di impresa, dal momento che non sarà più possibile presentarsi direttamente in banca con il modello F24 cartaceo e utilizzare il denaro contante per effettuare il pagamento dovuto o richiedere l'addebito nel proprio conto delle somme dovute.

Si sottolinea che non è possibile avvalersi di conti correnti intestati a soggetti "terzi", per le modalità di versamento 1 e 2.

Nel caso in cui vi sia un saldo da versare, è necessario indicare nel modello F24 anche le coordinate bancarie del conto di cui si è titolari, per l'addebito delle somme dovute. Con la comunicazione delle coordinate bancarie del conto corrente all'Agenzia delle Entrate si autorizzano contemporaneamente l'Agenzia stessa a richiedere alla banca che detiene il conto l'addebito delle somme dovute relative ai modelli F24 inviati via internet, e la banca ad effettuare il prelievo.

Il servizio "F24 cumulativo" (opzione n. 1) presuppone che l'intermediario abilitato abbia ottenuto dai propri clienti l'autorizzazione ad addebitare sui relativi conti correnti bancari, intrattenuti con banche che hanno stipulato con l'Agenzia delle Entrate un'apposita convenzione, gli importi che risultano dovuti sulla base dei modelli F24 compilati e trasmessi telematicamente dall'intermediario stesso. Il sistema bancario effettua gli addebiti in conto a condizione che vi sia corrispondenza tra intestatario del conto e intestatario del modello F24 di pagamento e che vi sia capienza del conto

corrente per il totale delle somme per cui si richiede l'addebito. Non è quindi possibile un pagamento "parziale" del modello F24, nei limiti delle disponibili esistenti.

I contribuenti che invece intendono eseguire direttamente i versamenti tramite F24 on line, utilizzando il servizio telematico "Fisconline" (opzione n. 2) del sito internet dell'Agenzia delle Entrate ([www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it)), devono preventivamente richiedere all'Agenzia delle Entrate il rilascio del pin-code comune a tutti i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia stessa. Il contribuente si avvale della compilazione guidata on line del modello F24, senza alcuna limitazione in ordine al numero delle imposte a credito o a debito da indicare, e provvede al pagamento telematico delle stesse senza doversi recare presso gli sportelli bancari, postali o dei concessionari della riscossione.

In alternativa alle procedure dell'Agenzia delle Entrate, è stata confermata la possibilità per il contribuente titolare di partita IVA di utilizzare il modello F24 mediante procedure di home banking (opzione n. 3) che operano con il circuito CBI fornite dalla propria banca presso la quale ha aperto un conto corrente. Per tali soggetti la novità consiste nella necessità di attivare una procedura di home banking, oppure di utilizzarla obbligatoriamente per il pagamento dei modelli F24. L'utilizzo delle procedure di home banking comportano il vantaggio di consentire l'utilizzo anche di conti cointestati e di non obbligare il contribuente a possedere un conto corrente, in quando – a differenza delle precedenti opzioni – è possibile "far transitare" le somme dovute su un conto corrente di un soggetto "terzo", con addebito su tale conto.

Si ricorda che l'obbligo di utilizzare le modalità telematiche riguarda anche la presentazione del modello F24 a saldo a zero, per effetto delle compensazioni effettuate, senza l'indicazione delle coordinate bancarie.

Pur non essendo previste, allo stato attuale, proroghe del termine previsto per il 01.10.2006, l'Agenzia delle Entrate ha annunciato che verranno ancora accettate le presentazioni in forma cartacea del modello F24 nel mese di ottobre, quanto meno per i contribuenti non titolari di conto corrente bancario. L'Agenzia delle Entrate ha inoltre precisato che, in caso di versamento rateale delle imposte risultanti dal modello UNICO 2006, qualora sino al mese di settembre sia stato utilizzato l'F24 "su carta", tale modalità di pagamento potrà continuare ad essere utilizzata anche per le rate in scadenza a partire dal mese di ottobre.

#### **IVA SULLE AUTOVETTURE AZIENDALI E PROFESSIONALI– MODALITÀ DI RIMBORSO DELL'IVA NON DETRATTA (DL 15.9.2006 N. 258)**

A seguito della sentenza della Corte di Giustizia UE del 14.9.2006, dal 14.9.2006 non si applica più il regime di detraibilità parziale dell'IVA (15%), relativo:

- all'acquisto, anche intracomunitario, all'importazione, al leasing e al noleggio di ciclomotori, motocicli, autovetture ed autoveicoli indicati nell'art. 54 co. 1 lettere a)

e c) del DLgs. 285/92, non compresi nella Tabella B, allegata al DPR 633/72, e non adibiti ad uso pubblico;

- alle prestazioni di impiego, custodia, manutenzione e riparazione dei ciclomotori, motocicli, autovetture ed autoveicoli di cui sopra;
- all'acquisto, anche intracomunitario, e all'importazione di carburanti e lubrificanti destinati ai veicoli di cui sopra.

Sul punto, è intervenuto il Governo con un decreto diretto a definire termini e modalità di rimborso (DL 15.9.2006 n. 258, entrato in vigore il giorno stesso).

Sulla base del citato decreto, oggetto di rimborso è l'IVA non detratta nel 2003, nel 2004, nel 2005 e nel 2006 fino alle operazioni effettuate al 13.9.2006.

La quota-parte di IVA non detratta entro il 13.9.2006 può essere recuperata, nel rispetto del principio di inerenza, esclusivamente attraverso un'apposita istanza di rimborso da presentare telematicamente, a pena di decadenza, entro il 15.12.2006.

Per tali acquisti, resta conseguentemente preclusa la compensazione in sede di liquidazione periodica o di dichiarazione annuale.

In attesa che venga emanato il provvedimento dell'Agenzia delle Entrate, ai fini della predisposizione dell'istanza di rimborso appare opportuno, in via preliminare, iniziare a predisporre un fascicolo contenente:

- le fatture di acquisto delle autovetture e dei veicoli per i quali non si sia detratta l'IVA, specificando eventuali utilizzi personali dei medesimi;
- le fatture di leasing e di noleggio per gli stessi veicoli;
- le fatture di manutenzione e riparazione (es. cambio olio e sostituzione pneumatici);
- le fatture di custodia (es. affitto autorimessa);
- le schede carburante;
- la documentazione probatoria relativa all'utilizzo esclusivamente imprenditoriale/professionale (es. possesso di altre autovetture per l'utilizzo privato; documentazione relativa alla custodia nel periodo non lavorativo);
- le fatture di vendita dei veicoli con detrazione dell'IVA "a monte" in misura ridotta (10% o 15%).